

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2984 del 14/06/2021
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - Concessione per occupazione di terreno demaniale di corpi idrici vari nel territorio provinciale di Parma (PR) - Richiedente Socogas S.p.a. - Sisteb PR21T0013 - Sinadoc 7919/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3082 del 14/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattordici GIUGNO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il giorno 08/03/2021 registrata al PG/2021/36954 del 09/03/2021 con cui il legale rappresentante l'Azienda SOCOGAS S.p.a. P.Iva 00166810341 con sede legale nel Comune di Fidenza (PR), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area

demaniale dei corsi d'acqua specificati di seguito ad uso attraversamento con tubazione gas;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 88 del 31/03/2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007,

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota PG/2021/48472 del 29/03/2021)

che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

ACCERTATO che la Ditta richiedente ha versato:

- le spese istruttorie la somma pari a € 75,00 in data 20/01/2021;
- gli oneri pregressi per l'occupazione, riferiti al quinquennio 2016/2020 calcolati a seguito della richiesta di prescrizione ex art 2948 del CC la somma pari a € 5483,22 in data 10/06/2021;
- il canone per l'anno 2021 la somma pari a € 2739,57 in data 10/06/2021;
- il deposito cauzionale la somma pari a € 2739,57 in data 10/06/2021;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- di assentire all'Azienda SOCOGAS S.p.a. P.Iva 00166810341 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico nelle aree definite territorialmente e catastalmente come riportato in tabella:

Id	Corpo Idrico	Comune	F	M	tipo	Ø in mm	L in m
1	rio Maltempo	Corniglio	64	fronte 192	aggraffato	70	9
2	t. Parma	Corniglio	52	fronte 1	trincea in subalveo	75	90
3	rio Ghinella	Corniglio	66	fronte 390	trincea in subalveo	76	2
4	t. Bratica	Corniglio	65	fronte 55	trincea in subalveo	76	100
5	t Parma	Corniglio	54	fronte 447/442/429/48 8/434/365/464/ 370	attraversamento in alveo	100	950
6	rio Lamazza	Corniglio	44	fronte 290/292	attraversamento nel ponte	110	4
7	rio Rivazzi	Corniglio	38	fronte 398	azzancatura al ponte	110	9
8	rio Lucconi	Corniglio	33	fronte 919	azzancatura al ponte	100	37
9	rio delle Roste	Fornovo	47	27	in aderenza al ponte	125	4
10	rio Vassello	Fornovo	48	fronte 5 parte	trincea in subalveo	125	3
11	t Baganza	Calestano/Terenzo	6	fronte 44 (Terenzo)	in aderenza al ponte	200	85,2
12	rio Marzolarà	Calestano	6	fronte 308	trincea in subalveo	125	40
13	rio Fossone	Calestano	6	fronte 129	trincea in subalveo	200	30
14	rio del Vigù	Calestano	11	fronte 46	trincea in subalveo	125	6
15	rio di Ronzano	Calestano	10	fronte 50	zancatura al ponte	150	30
16	rio di Borsano	Calestano	9	fronte 258	azzancatura al ponte	150	30
17	rio Moneglia	Calestano	19	fronte 272	trincea in subalveo	150	30
18	t Baganza	Calestano	25	fronte 452	azzancatura al ponte	100	150

- di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2032** con codice **PR21T0013**;
- di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta concessionaria in data 14/06/2021 (PG/2021/92938 del 14/06/2021);
- di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno in € 2739,57, e dando atto che l'annualità 2021 è già stata versata;
- di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R

6. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 2739,57;
7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio.
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
10. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, D.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio Tomasaz;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a **Socogas S.p.a.**, P.Iva 00166810341 (cod. pratica **PR21T0013**).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce alle specifiche riportate all'allegato 1 come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso **attraversamento con tubazione gas**.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo, pari a **€ 2739,57**, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento tramite piattaforma dei pagamenti PayER - PagoPA della Regione Emilia Romagna, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € **2739,57**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2032**
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio

consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.
2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.
3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2021/48472 del 29/03/2021 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

RESPONSABILE ING. GABRIELE BERTOZZI

Spett.le
ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
P.le della Pace, 1
43121 PARMA
aoopr@cert.arpa.emr.it

(Ns. Rif. PC/2021/14549 del 12/03/2021 e PC/2021/16669 del 22/03/2021)

Email: stpc.parma@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it

all'oggetto, alle seguenti prescrizioni e condizioni:

- il concessionario dovrà periodicamente verificare che non avvengano fenomeni erosivi di sorta nelle sezioni di corso d'acqua a ridosso degli attraversamenti in oggetto (siano essi ponti, passarelle o attraversamenti in trincea), al fine di garantire il mantenimento della funzionalità idraulica degli alvei stessi;
- il proponente dovrà farsi carico, a propria cura e spese, della manutenzione ordinaria e, se appositamente autorizzata dallo scrivente Servizio, straordinaria dei tratti di alveo dei rii/torrenti in oggetto interessati dagli attraversamenti, al fine di mantenere efficiente la sezione di deflusso ed impedire erosioni spondali o depositi incontrollati di inerti o altro materiale flottante;
- la medesima procedura dovrà essere adottata dal concessionario relativamente alla necessità di attuare il taglio della vegetazione ripariale esistente, ai fini del mantenimento della sezione di deflusso ottimale a monte ed a valle degli attraversamenti in questione.

Si segnala inoltre che:

- l'attraversamento del Rio Maltempo in Comune di Corniglio (SISTEB PRPPT1390) risulta privo dei necessari dispositivi di segnalazione del tracciato. Si ricorda anche la necessità di aggiornare la cartografia dell'attraversamento in questione, in quanto non rispondente allo stato attuale, comunicandola all'ente in indirizzo;
- l'attraversamento sul torrente Parma in località Torretta (SISTEB PRPPT1262) risulta scoperto a causa dell'erosione spondale;
- per i provvedimenti di competenza si segnala che in località il Pioppone di Calestano il metanodotto potrebbe essere stato danneggiato dalla recente riattivazione del movimento franoso che ha coinvolto anche la strada Provinciale (riferimento attraversamento Rio Fossone - SISTEB PRPT09T0052).

Relativamente alla sicurezza, in relazione a possibili piene dei corsi d'acqua interessati, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa. E' esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Durante il periodo concessorio il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree demaniali da parte del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Servizio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

Essendo le aree in esame potenzialmente esondabili, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema

regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

AA/GG/AP

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.